



CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE

XIII[^] Edizione

DIRITTO COSTITUZIONALE

www.foxpol.it

info@foxpol.it

www.facebook.com/associazionefoxpol

Docenza: **AVV. GUENDALINA QUAGLIA**



DIRITTO COSTITUZIONALE: VI MODULO

- **Il Parlamento**
- **Il Governo**

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

Parlamento

È titolare della funzione legislativa e del controllo politico sul Governo.

E' composto da:

- **Camera dei Deputati: 630 Deputati** eletti a suffragio universale e diretto;
- **Senato della Repubblica : 315 Senatori**, eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. In Senato siedono gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di diritto, nonché i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica.

Il principio di base su cui è stato determinato il numero dei parlamentari è la proporzione fra cittadini e parlamentari: un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il **Presidente e l'Ufficio di presidenza**.

Le due Camere nel nostro ordinamento hanno stessi poteri e pertanto si parla di c.d. bicameralismo perfetto.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

NUOVA LEGGE ELETTORALE 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 c.d. ROSATELLUM BIS

Il sistema elettorale è il meccanismo in cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi.

Ai fini della presentazione delle liste dei candidati, il territorio nazionale viene diviso in **20 circoscrizioni** per complessivi **100 collegi**.

Ogni lista è composta da un **candidato capolista** e da un elenco di candidati, presentati in ordine alternato in base al sesso per il rispetto delle **c.d. quote rosa** (maschio-donna-maschio-donna).

Ogni candidato può presentarsi solo in un collegio, ad eccezione del capolista che può candidarsi in massimo 10 collegi.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto - ossia in parte maggioritario in parte proporzionale - denominato *Rosatellum bis*, che vale per ciascuno dei due rami del Parlamento. Sia i componenti della Camera che del Senato sono eletti come segue:

- il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario, in base al quale vengono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti.
- Il 61% dei seggi assembleari è attribuito con un meccanismo proporzionale in base al quale vengono attribuiti i seggi ai candidati di varie liste, in proporzione ai voti presi. Tale meccanismo proporzionale è “corretto” con una clausola di sbarramento del 3% per le liste singole e del 10% per le coalizioni in cui sono riunite più liste: questo significa che alle liste che avranno ottenuto meno del 3% dei voti totali e le coalizioni che avranno ottenuto meno del 10% dei voti totali, non verrà assegnato nessun seggio.
- Il 2% dei seggi attribuiti sulla base dei voti espressi dai cittadini italiani residenti all'estero, come previsto dalla Costituzione (cfr. art. 56 Cost. per la Camera e art. 57 Cost. per il Senato).

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

Le due Camere si riuniscono **in seduta comune** solo nelle ipotesi tassative previste dalla Costituzione, ossia per:

1. eleggere del Presidente della Repubblica, insieme ai rappresentanti delle Regioni;
2. assistere al giuramento di fedeltà del Presidente della Repubblica;
3. disporre la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
4. eleggere 1/3 dei membri del CSM;
5. eleggere 5 membri della Corte Costituzionale;
6. compilare un elenco di 45 cittadini tra cui estrarre a sorte 16 che integreranno la Corte Costituzionale nel caso di giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica.

In tutti questi casi, le due Camere concorrono a formare un terzo organo che è il **Parlamento in seduta comune**, presieduto dal presidente della Camera dei Deputati.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

Sedute

Ciascuna Camera si deve riunire per la prima volta entro **20 giorni dalle elezioni**.

Le Camere si riuniscono di diritto il **primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre**; ciascuna può essere **convocata in via straordinaria** per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di 1/3 dei suoi componenti.

Le **sedute sono pubbliche**; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in **seduta segreta**.

Durata del mandato

Le Camere durano in carica **5 anni** (c.d. legislatura); sono prorogabili solo in caso di guerra ma possono essere sciolte dal Presidente della Repubblica, sentiti i rispettivi Presidenti, allorquando viene meno la fiducia tra Parlamento e Governo; restano in carica fino alla prima riunione delle nuove Camere al fine di evitare un eventuale vuoto legislativo.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

Status di parlamentare

Venendo eletti a suffragio universale, i Parlamentari rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato: è il **c.d. divieto di mandato imperativo** per cui ogni parlamentare riceve dal popolo un mandato generale che non può essere revocato e che non è vincolante.

Essi godono della **c.d. insindacabilità** per cui non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Infine, essi godono della **c.d. immunità**, per cui possono essere arrestati, perquisiti, intercettati solo previa autorizzazione della Camera di appartenenza, a meno che non vengano colti in flagranza di reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio o debba essere eseguita una sentenza irrevocabile di condanna.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

Funzione di controllo e indirizzo politico

Il Parlamento, oltre alla funzione legislativa (ordinaria e costituzionale), esercita anche funzioni di controllo e di indirizzo politico sul Governo.

La **funzione di controllo** si esplica in interpellanze e interrogazioni che consistono in richieste con cui si chiede al Governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti.

La **funzione di indirizzo politico**, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e Governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia. Infatti, l'esistenza di un determinato esecutivo è strettamente vincolata all'ottenimento della fiducia da parte del Parlamento, essendo questi l'unico organo titolare del potere legislativo e legittimato dal mandato popolare.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL PARLAMENTO

Voto di fiducia ex art. 94 Cost.:

Viene richiesto in due casi:

1. entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per il voto di fiducia.
2. In qualsiasi momento della legislatura, 1/10 dei componenti la Camera o il Senato possono presentare una **mozione di sfiducia**.

La fiducia è ritenuta accordata o la mozione di sfiducia approvata se votata dalla **maggioranza semplice dei presenti**.

Le Camere si esprimono con **mozione motivata e votata per appello nominale**. Infatti, l'obbligo di motivare la mozione ed il fatto di votare a **scrutinio palese** servono a far sì che i vari parlamentari si assumano la responsabilità politica personale di sostenere il Governo.^[1]

L'esito negativo del voto di fiducia, o l'approvazione di una mozione di sfiducia, revoca il rapporto fiduciario che lega Governo e Parlamento e costringe il Governo a presentare le dimissioni aprendo così una **crisi di governo**.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL GOVERNO

IL GOVERNO:

e' un organo complesso composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

L'art. 92 Cost. si limita a stabilire che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Ciò avviene all'inizio di ogni legislatura in quanto, all'insediamento delle nuove Camere, il Governo in carica è tenuto a dare le dimissioni. Per quanto riguarda il procedimento da seguire, la Costituzione non dice nulla.

Crisi di Governo:

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere; quando la perde, si apre la **crisi di Governo**. Il Presidente del Consiglio dovrà rassegnare le sue **dimissioni** al Presidente della Repubblica che le accetterà con riserva, dovendo egli nel contempo individuare un possibile **nuovo incaricato** da nominare che sia capace di elaborare un programma degno di ottenere la fiducia del Parlamento. Qualora non riesca ad individuare un siffatto candidato, il Capo dello Stato sarà costretto a sciogliere il Parlamento ed indire nuove elezioni.

Quando invece riesce ad individuare un candidato idoneo, il Capo dello Stato lo nomina Presidente del Consiglio, dopo aver accettato definitivamente le dimissioni del precedente che durante questa fase resta in carica e svolge solo funzioni di ordinaria amministrazione.

All'atto della nomina, il Presidente del Consiglio presenta formalmente la lista dei ministri ed entro 10 giorni di presenta davanti a ciascuna Camera per il voto di fiducia.

L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: IL GOVERNO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri :

ha una posizione di preminenza sugli altri membri del Governo. Egli ha il compito di formare il Governo, una volta ricevuto l'incarico da parte del Capo dello Stato, e di scegliere, quindi, i ministri. Le sue dimissioni provocano la caduta dell'intero Governo.

I Ministri:

Sono a capo di un particolare ramo della P.A. che viene chiamato ministero o dicastero. Il numero e le competenze dei ministri sono stati stabiliti per legge

Il Consiglio dei Ministri:

- determina la politica generale del Governo
- risolve i conflitti di competenza tra i ministri;
- delibera i disegni di legge da presentare alle Camere
- prende le decisioni fondamentali di politica estera.

Gli atti del Governo hanno sempre la forma del decreto, presidenziale o ministeriale.



DIRITTO COSTITUZIONALE: VI MODULO

FINE VI MODULO